



# COMUNE DI ZOPPOLA

PROVINCIA DI PORDENONE

(Via Romanò n. 14 - CAP. 33080 - C.F. 80000950933 - P.I. 00194930939)

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE<sup>1</sup>

### ART. 1

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile (in seguito G.V.P.C.) cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile, entro i limiti dei piani di Protezione Civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.<sup>2</sup>

### ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, con apposito provvedimento da trasmettere alla Direzione Regionale della Protezione Civile.

L'ammissione al GVPC avverrà con riserva; Prima della formale iscrizione sarà richiesto al nuovo aderente un periodo di prova di 6 mesi, trascorso il quale, se l'aderente non avrà dato prova di aver partecipato alle attività del GVPC, decadrà automaticamente dalla nomina, salvo giustificati motivi. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.<sup>3</sup>

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art.6 del DPGR 01.02.90, n.045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.<sup>2</sup>

Ai volontari verrà richiesta annualmente ed in forma scritta la conferma della volontà di iscrizione al Gruppo.<sup>3</sup>

### ART. 3

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso:

- un coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.
- un responsabile comunale, che ha la responsabilità amministrativa di tutti i provvedimenti ed atti relativi al GVPC.<sup>2</sup>

### ART. 4

I volontari appartenenti al Gruppo Comunale saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo Forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

Rimane salva la facoltà del GVPC di provvedere alla realizzazione di propria iniziativa di corsi,

<sup>1</sup> Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 15.05.1995, esecutiva dal 02.08.1995.

<sup>2</sup> Articolo modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 27.01.1997, esecutiva dal 13.03.1997.

<sup>3</sup> Comma modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 12.03.1999.

manifestazioni, ecc., previ accordi con la Direzione Regionale della Protezione Civile.<sup>2</sup>

## **ART. 5**

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale e la diretta responsabilità della attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

## **ART. 6**

Durante le emergenze il Gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco o suo delegato potrà agire di iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della Protezione Civile e quella della Prefettura competente per territorio.

Per le attività svolte al di fuori di situazioni di emergenza dovranno essere seguite le procedure di cui alle direttive della Direzione Regionale della Protezione Civile, provvedendo ad ottenere preventivamente dalla stessa le eventuali autorizzazioni necessarie.

I Volontari potranno essere impiegati anche nello svolgimento di attività socialmente utili, organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Per l'impiego dei volontari in tali attività dovrà essere presentata al GVPC apposita richiesta che definisca tempi, mansioni e numero di persone necessarie.

Per tali attività ai Volontari verrà garantita la copertura assicurativa a carico del Comune di Zoppola.<sup>4</sup>

Tutte le attività svolte dal gruppo dovranno essere evidenziate in apposito registro fornito dalla Direzione Regionale della Protezione Civile e vistato dal Sindaco in ogni sua pagina.<sup>3</sup>

## **ART. 7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

## **ART. 8**

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge regionale 31.12.1986, n. 64.

A tal fine il Sindaco, previ opportuni accordi con responsabile, coordinatore e capisquadra del GVPC, è autorizzato a presentare richiesta di contributo alla Direzione Regionale della Protezione Civile.

Ai Gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, contributi per l'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30.03.1989 del Ministero stesso, previa iscrizione negli apposti elenchi del Dipartimento nazionale.

L'Amministrazione Comunale può inoltre accettare donazioni di enti o di privati dirette al GVPC, acquisendo i materiali donati al patrimonio comunale, e vincolandone l'uso ad attività di Protezione Civile.

I volontari, comunque, sono autorizzati ad utilizzare, previa richiesta scritta, i mezzi e le attrezzature di proprietà comunale; in caso di emergenza, si prescinde dalla richiesta.<sup>2</sup>

---

<sup>4</sup> Modifica richiesta dal CO.RE.CO. e recepita con deliberazione consiliare n. 54 del 11.08.1999.

## **ART. 9**

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione dell'emergenza, debitamente autorizzate dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile e/o dalla Direzione Regionale della Protezione Civile;
- d) rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alla tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore. <sup>2</sup>

## **ART. 10**

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi di impiego dei volontari. <sup>2</sup>

## **ART. 11**

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo: le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il parere del GVPC, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione Comunale. <sup>2</sup>

## **ART. 12**

Le modalità di attivazione dei volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dalla Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31.12.1986, n. 64.

## **ART. 13**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

## **ART. 14 - SOPPRESSO** <sup>-3</sup>